

Premessa: finalità contenuti e ambito di applicazione

- 1) Il PTC mappa come ambiti agricoli "le aree a prato, prato pascolo e insediamenti agricoli esistenti, che il PTC intende confermare e valorizzare in coerenza con le finalità paesistiche, ambientali e sociali del Parco".
- 2) Tali finalità sono la chiave di lettura per le distinte previsioni dell'art. 15 che consente l'esercizio dell'attività agricola purché la stessa sia compatibile con l'area protetta e tendenzialmente allocata all'interno di strutture già esistenti.
- 3) Il piano di settore, per declinare in maniera oggettiva le attività ammesse negli ambiti agricoli, in piena attuazione e conformità con il PTC, classifica in maniera dettagliata ogni ambito e ne gradua i divieti, le prescrizioni e le possibilità di intervento, in ragione dello stesso articolo 15 che prevede che le attività ammesse siano "*in coerenza con le finalità paesistiche, ambientali e sociali del Parco*".

art. 1 – Principi generali

- 1) Il presente Piano di Tutela e Gestione delle Aree Agricole (di seguito PTGA) si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - promuovere il compito primario di valorizzazione e tutela del territorio in funzione produttiva e conservativa dei valori ambientali;
 - confermare e valorizzare le aree a prato, a prato pascolo e gli insediamenti agricoli esistenti, in coerenza con le finalità paesistiche, ambientali e sociali del parco;
 - incentivare e promuovere il ripristino dei muri a secco, i selciati storici, la coltivazione di specie tradizionalmente presenti nell'area, la conservazione di siepi e filari e le attività agrituristiche.
- 2) Il PTGA, quale strumento di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, intende valorizzare e tutelare l'attività agricola, intesa sia come attività economica sia come strumento di presidio del territorio.
- 3) Il PTGA sostiene e incentiva le attività agricole coerenti con il paesaggio e gli obiettivi di tutela ambientale, nel rispetto delle direttive comunitarie e nei limiti delle proprie competenze. I successivi articoli determinano le linee di gestione degli ambiti agricoli del PTC in funzione delle esigenze di tutela ambientale, dello sviluppo dell'economia agraria e della fruizione del territorio.

art. 2 Rapporti fra operatori e amministrazione

- 1) Il Parco, in presenza di richieste di nuova costituzione di aziende agricole o di ampliamento, trasformazione, e ristrutturazione di attività agricole in corso, stipula con i soggetti proponenti appositi piani di sviluppo aziendali, di durata almeno quadriennale, che definiscono progetti e iniziative finalizzate allo sviluppo aziendale, alla gestione del territorio, al recupero di aree agroforestali degradate.
- 2) Il contenuto del piano di sviluppo aziendale è definito dal successivo art. 14.

art. 3 Aree agricole a rilevanza paesaggistica e naturalistica

- 1) Le schede di rilievo e la tavola 1 del PGTA individuano le aree che per i motivi paesaggistici e naturalistici ivi specificati e dettagliati sono precluse all'edificazione.
- 2) **INTERVENTI SU ORGANISMI EDILIZI ESISTENTI.** È ammessa unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'adeguamento igienico, statico-tecnologico e la ristrutturazione edilizia senza totale demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.
- 3) **INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE.** Per i motivi dettagliati nelle schede analitiche e in conformità con le finalità ambientali e paesistiche di cui all'art. 15 del vigente PTC, non è permessa alcuna attività edificatoria ex – novo, ad esclusione di opere pubbliche e di interesse collettivo strategiche per l'attività del Parco.
- 4) **INTERVENTI SUL SISTEMA AMBIENTALE E SULL'ECOSISTEMA.** Il PTGA promuove le opere di miglioramento agricolo, anche finalizzate al contenimento della colonizzazione forestale con età inferiore a 15 anni, il recupero dei muri a secco, dei selciati storici, delle antiche sistemazioni idraulico agrarie finalizzate al miglioramento della produzione agricola, senza edificazione di alcun tipo. Il progetto di miglioramento agricolo è sottoposto ad autorizzazione del Parco.
- 5) **GESTIONE DEGLI SPAZI PERTINENZIALI.**
 - a. I muri a secco, le balze (ronchi), i selciati storici, i terrazzamenti o ogni ulteriore opera a carattere idraulico-agrario andranno salvaguardati e valorizzati.
 - b. E' vietato qualsiasi livellamento e modifica del profilo dei terreni.
 - c. Sono ammesse le recinzioni nel rispetto del succ. art. 19, unicamente se funzionali alle opere di miglioramento agricolo di cui al precedente comma 4.
 - d. Sono consentiti piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esclusivo uso domestico o funzionale all'attività aziendale, purchè non abbiano impatti sul paesaggio e sulle valenze naturali del Parco e venga ripristinato lo stato dei luoghi in caso di dismissione.
 - e. E' consentita la costruzione di un solo manufatto per fondo da destinare al deposito di prodotti e attrezzi agricoli per la manutenzione del territorio rurale-boschivo, alle seguenti condizioni:
 - i. dimostrazione di attività agricolo-boschiva in corso;
 - ii. assenza di strutture idonee a svolgere la funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del territorio e di rimessaggio scorte e prodotti del fondo;
 - iii. dimensione massima del manufatto di 16 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso; è inoltre ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati per il deposito di materiali, con profondità non superiore a 1,50 m. L'intervento è da considerarsi una tantum.
 - iv. dimensione massima del manufatto di 32 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso, qualora la superficie agricola di proprietà all'interno del Parco sia superiore a 3.500 mq. L'intervento è da considerarsi una tantum.

art. 4 – Aree agricole boscate e radure

- 1) Gli ambiti agricoli individuati come "ambiti boscati" nelle schede tecniche allegate e nella tavola 1 del PGTA, sono classificati come "bosco" ai sensi dell'art. 43 della Lr. 31/2008 e saranno gestite nel rispetto dei contenuti del Piano d'Indirizzo Forestale del Parco.

art. 5 – Aree agricole produttive

- 1) Le schede allegate e la tavola 1 individuano gli ambiti agricoli a fini produttivi.
- 2) **INTERVENTI SU ORGANISMI EDILIZI ESISTENTI.** In assenza delle condizioni produttive ed economiche di cui al comma 3 lettera c) del presente articolo, sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche formali, nel rispetto della tipologia tradizionale, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante, nonché ampliamenti, una tantum, per l'adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stessi, contenuti nel limite del 10% della superficie coperta esistente. Gli interventi proposti dovranno tenere in attenta considerazione i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche, funzionali e vedutistiche del sito con il contesto paesistico più ampio, i caratteri propri dell'edilizia rurale tradizionale locale.

3) **INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE**

- a. Eventuali interventi, di nuova edificazione non residenziale, funzionali all'attività agricola, che comportano il superamento del limite di cui al comma precedente, saranno richiesti attraverso la presentazione del piano di sviluppo aziendale di cui all'art. 15.

E' confermato il limite massimo del 30% di ampliamento della superficie coperta esistente previsto dall'art. 15 del PTC.

Qualora l'interessato abbia già usufruito del 10% di ampliamento previsto dal comma 2, potrà prevedere nuova edificazione fino ad un massimo del 20% della superficie coperta esistente e al netto degli ampliamenti già realizzati. Dovrà essere comunque garantito l'attento inserimento paesistico dei nuovi manufatti.

- b. In assenza di strutture esistenti, è ammessa l'edificazione ex-novo:
 - i. con i parametri e limiti massimi stabiliti dalla LR 12/2005, computando le superfici aziendali ubicate unicamente nel Parco e non superando il rapporto di copertura del 30% dell'appezzamento;
 - ii. purché le nuove strutture siano strettamente connesse alla necessità di governo del fondo, non siano altrimenti collocabili e ne venga dimostrata la necessità attraverso il Piano di Sviluppo Aziendale di cui all'art 14;
 - iii. all'effettivo esercizio della attività agricola di cui all'art. 15 comma 8 del PTC, come specificato dalla successiva lettera c);

- c. Il permesso di costruire, al fine di garantire il rispetto del minor consumo di suolo e delle risorse naturali relativamente alle finalità dell'art. 15 del PTC, e ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, è rilasciato quando si verificano le seguenti condizioni:
- i. superficie minima aziendale di ettari 1,5, comprendendo sia aree di proprietà che in affitto purché i vincoli siano regolarmente trascritti e in caso di cessazione dell'attività vengano rispettate le condizioni di cui al successivo art. 9; è possibile computare anche le superfici boschive facenti parte dell'azienda purché sia dimostrata, attraverso le copie delle denunce di taglio dell'ultimo decennio, la loro regolare e continuativa condotta.
 - ii. dimostrazione della regolare coltivazione delle superfici agricole aziendali;
 - iii. dimostrazione di una corretta gestione colturale delle superfici boschive comprese nell'azienda;
 - iiii. fatturato minimo aziendale di almeno 30.000,00 € / anno nel triennio precedente l'istanza di permesso di costruire. La verifica sarà effettuata mediante analisi della documentazione di cui al vigente Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia o da analoga documentazione fiscale. I valori economici sopra indicati verranno periodicamente aggiornati dall'Ente Parco;
 - v. giornate lavorative annue stimate in base ai tempi di lavoro di riportati nelle tabelle di cui al Decreto del Dirigente di unità operativa Settore Agricoltura di Regione Lombardia n° 15339 del 6 dicembre 2007).
- d. Il titolo abilitativo a costruire non può essere rilasciato a chi è riconosciuto, dalle competenti strutture, come Imprenditore Agricolo Professionale sotto condizione, ovvero che non abbia ancora acquisito i due anni di esperienza e formazione nel settore agricolo necessari per la qualifica.
- e. In fase di rilascio di titolo abilitativo, i comuni dovranno verificare:
- i. classe di fattibilità geologica
 - ii. allacciamento alle reti fognarie e di depurazione
 - iii. salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee;
 - iv. fasce di rispetto dei corsi d'acqua superficiali;
 - v. esistenza di aree di potenziale insalubrità del suolo;
 - vi. esistenza di fascia di rispetto cimiteriale;
 - vii. inquinamento elettromagnetico.

4) **INTERVENTI SUL SISTEMA AMBIENTALE E SULL'ECOSISTEMA.** IL PGTA promuove opere di miglioramento agricolo, il recupero dei muri a secco, delle antiche sistemazioni idraulico agrarie finalizzate al miglioramento della produzione agricola, il loro inserimento nel contesto ambientale del Parco e il ruolo di presidio ambientale.

5) GESTIONE DEGLI SPAZI PERTINENZIALI

- a. Tutti gli interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione e ampliamento dei manufatti esistenti dovranno porre particolare attenzione alle relazioni con il contesto paesistico di riferimento.

- b. Sono consentiti piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esclusivo uso domestico o funzionale all'attività aziendale, purché non abbiano impatti sul paesaggio e sulle valenze naturali del Parco e venga ripristinato lo stato dei luoghi in caso di dismissione.
- c. Gli interventi consentiti ai sensi dei precedenti commi, dovranno confrontarsi con i caratteri tipologici, i materiali e le tecniche costruttive dei manufatti esistenti, e con il contesto paesistico: a titolo esemplificativo viali di accesso, alberature e piantumazioni, elementi dell'idrografia superficiale, rapporti di percezione visiva con altri elementi del paesaggio agrario o urbano, selciati storici.
- d. Non sono ammessi progetti che non contengano indicazioni inerenti l'organizzazione degli accessi e la sistemazione degli spazi aperti all'intorno.
- e. Nella aree agricole produttive sono vietati i seguenti interventi:
 - i. l'insediamento di nuovi impianti florovivaistici;
 - ii. l'insediamento di nuovi impianti orticoli protetti;
 - iii. l'allevamento cinofilo (cani), degli struzzi, l'introduzione di nuove forme di allevamento non tradizionale non strettamente collegate con il governo del fondo e che influiscono negativamente sul paesaggio e sull'ambiente;
 - iv. la realizzazione di nuove serre.
- f. Le recinzioni sono consentite unicamente se strettamente funzionali all'attività agricola, e previste nel PSA di cui all'art. 15. e con le modalità previste dal successivo art. 19.

art. 6 Aree agricole in ambito urbano

- 1) Gli ambiti agricoli classificati come "aree agricole in ambito urbano" sono ex aree agricole nel tempo funzionalmente assorbite dall'espansione dell'urbanizzato, non avendo più i tipici connotati paesaggistici, sociali e produttivi del mondo agricolo.
 - 2) **INTERVENTI SU ORGANISMI EDILIZI ESISTENTI.** Sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche formali, nel rispetto della tipologia tradizionale, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante, nonché ampliamenti, una tantum, per l'adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stessi, contenuti nel limite del 10% della superficie coperta esistente.
 - 3) **INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE.** Al fine di garantire la conservazione degli spazi aperti residuali non è consentita alcuna edificazione ex-novo.
 - 4) **INTERVENTI SUL SISTEMA AMBIENTALE E SULL'ECOSISTEMA.** Ogni intervento è subordinato alla realizzazione di interventi di mitigazione ambientale e differenziazione ecologica, al fine di salvaguardare e valorizzare le aree aperte residuali.
- 5) GESTIONE DEGLI SPAZI PERTINENZIALI**
- a. Il Parco incentiva la sostituzione delle specie alloctone e il ripristino dei caratteri originari del paesaggio.
 - b. Gli interventi proposti dovranno tenere in attenta considerazione i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche e funzionali con il contesto paesistico più ampio.

- c. Sono ammesse le recinzioni nel rispetto del succ. art. 19, unicamente se funzionali alle opere di miglioramento ambientale di cui al precedente comma 4.

art. 7 Ambiti agricoli utilizzati come giardini e parchi privati

- 1) Le schede di rilievo allegate e la tavola 1 individuano gli ambiti agricoli corrispondenti a parchi privati e giardini, recintati e inaccessibili liberamente. In queste aree la valenza agricola è limitata alla autoproduzione di derrate a consumo familiare, mentre la maggior parte delle aree aperte è destinato all'uso ricreativo di tipo privato.
- 2) **INTERVENTI SU ORGANISMI EDILIZI ESISTENTI.** Sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche formali, nel rispetto della tipologia tradizionale, oltre che del contesto ambientale e paesistico circostante, nonché ampliamenti, una tantum, per l'adeguamento funzionale e igienico-sanitario dei fabbricati stessi, contenuti nel limite del 10% della superficie coperta esistente. Gli interventi proposti dovranno tenere in attenta considerazione i caratteri propri del sito di intervento, le relazioni fisiche e funzionali con il contesto paesistico più ampio, i caratteri propri dell'edilizia tradizionale rurale locale.
- 3) **INTERVENTI DI NUOVA EDIFICAZIONE.** Non è consentita alcuna attività edificatoria ex – novo, salvo quanto disposto dal successivo comma 5.
- 4) **INTERVENTI SUL SISTEMA AMBIENTALE E SULL'ECOSISTEMA.**
 - a. Per queste aree il PTGA promuove le opere di miglioramento agricolo, il recupero dei muretti a secco, dei selciati antichi e delle antiche sistemazioni idraulico agrarie finalizzate al recupero dei caratteri agricoli originari.
 - b. Gli interventi di trasformazione dei boschi dovranno essere sottoposti ad autorizzazione paesaggistica della Provincia.
- 5) **GESTIONE DEGLI SPAZI PERTINENZIALI**
 - a. I filari, gli alberi isolati e i boschetti naturali andranno salvaguardati al taglio e valorizzati come elementi fondamentali del paesaggio agrario e elementi ad elevata valenza ecologica.
 - b. Dovranno essere trasmessi al Parco e alla Provincia dati e informazioni su alberi con caratteristiche di monumentalità al fine di integrare le rispettive banche dati.
 - c. Le nuove piantumazioni dovranno essere coerenti con gli impianti storici, al fine di ricostituire il paesaggio originale.
 - d. Gli interventi sulle parti storiche degli spazi pertinenziali dovranno limitarsi alla manutenzione, al restauro e al ripristino dei caratteri originali dei parchi stessi, anche sulla base di documentazione storica e di adeguato rilievo.
 - e. I muri a secco, le balze (ronchi), i selciati storici, i terrazzamenti o ogni ulteriore opera a carattere idraulico-agrario andranno salvaguardati e valorizzati.
 - f. E' vietato qualsiasi livellamento e modifica del profilo dei terreni.

- g. Sono ammesse le recinzioni nel rispetto del succ. art. 19, unicamente se funzionali alle opere di miglioramento agricolo di cui al precedente comma 4.
- h. E' consentita la costruzione di un solo manufatto per giardino o parco privato, per il deposito di prodotti e attrezzi destinati alla manutenzione del territorio, alle seguenti condizioni:
 - i. assenza di strutture idonee a svolgere la funzione di deposito attrezzi per la manutenzione del territorio e di rimessaggio scorte e prodotti del fondo;
 - ii. dimensione massima del manufatto di 16 mq di superficie coperta con altezza massima 2,20 all'intradosso; è inoltre ammessa la costruzione di un porticato aperto su tre lati per il deposito di materiali, con profondità non superiore a 1,50 m. L'intervento è da considerarsi una tantum.
- i. Sono ammessi adeguamenti necessari alla dotazione funzionale di spazi ed attrezzature quali a titolo esemplificativo piazzole e aree di sosta veicolare (realizzate ai sensi del titolo IV capo II della l.r. 12/2005), piccole attrezzature all'aperto, piscine, campi da gioco, purché compatibili con il paesaggio e l'ambiente naturale e senza superare il 20% della superficie coperta esistente.

art. 8 – Edifici rurali con valenza storica e architettonica e manufatti storici dell'agricoltura locale (Cascina Viola – Cascina Terramara)

- 1) Per edifici rurali con valenza storica e architettonica, individuati con apposito simbolo grafico dal Piano Territoriale di Coordinamento, è possibile intervenire esclusivamente attraverso manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo che rispetti i connotati storici e paesaggistici della struttura agricola e dell'intorno.
- 2) Nelle aree di pertinenza degli edifici rurali con valenza storica e architettonica, valgono le prescrizioni della classificazione in cui ricadono ai sensi della tavola 1 del PGTA.

art. 9 – Cambio di destinazione d'uso, in caso di cessazione dell'attività agricola

- 1) In caso di dismissione dell'attività agricola i terreni vincolati per l'edificazione delle strutture mantengono il vincolo d'inedificabilità. Qualora si tratti di edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della LR 12/2005, il cambio d'uso è comunque subordinato alla trascrizione del vincolo d'inedificabilità.
- 2) Gli strumenti urbanistici comunali non possono prevedere ampliamenti ai sensi dell'art 4 della legge regionale 15 gennaio 2001 n°1.
- 3) Ferma restando la possibilità di demolire gli edifici e ripristinare il terreno agro-naturale, le funzioni insediabili negli spazi precedentemente adibiti a residenza degli agricoltori è esclusivamente la destinazione residenziale.
- 4) Per le strutture coperte, è previsto il diritto di prelazione del Parco per la localizzazione di attività di interesse collettivo o strategiche per il Parco stesso, o, in subordine, la demolizione e il ripristino del paesaggio e del terreno agro-naturale.

- 5) In caso di demolizione senza ricostruzione degli edifici a servizio dell'agricoltura gli eventuali vincoli di asservimento possono essere cancellati. Eventuali opere di mitigazione a fini ambientali, ritenute necessarie dal Parco, sono di esclusiva competenza del proprietario dell'immobile oggetto di cambio di destinazione d'uso.
- 6) Ai sensi dell'art 1 comma 2 della citata LR 1/2001 non è insediabile alcuna altra funzione.
- 7) Le serre non possono essere modificate nel loro uso e neppure trasformate in esercizi commerciali di vendita piante e fiori, o locali adibiti ad attività agrituristiche e di pubblico esercizio.

art. 10 – Criteri paesaggistici per l'edificazione rurale

1. L'edificazione rurale nel parco dovrà essere realizzata nel rispetto delle architetture rurali tipiche della zona, con utilizzo di materiali tipici dell'agricoltura quali il legno ed il sasso locale. Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale come qualità formale degli edifici, con utilizzo a vista dei materiali naturali, fra cui legno e laterizio, superfici intonacate con colori nelle terre naturali, coperture a falda 17-30 gradi con uso di tegole o coppi., anche con utilizzo di strutture prefabbricate.
2. Sono ammesse le seguenti tipologie:
 - a. strutture edilizie evocanti le tipologie tradizionali dell'architettura lombarda, con riferimento alle cascine, alle vecchie fornaci e agli antichi opifici, con struttura o almeno rivestimento in cotto faccia a vista e tetto a falda in coppi, canali, tegole portoghesi;
 - b. strutture in legno lamellare.

art. 11 – Strutture temporanee a telone

1. Tutte le strutture temporanee a qualsiasi titolo realizzate, le coperture tubolari a telone, palloni tensiostatici e simili devono essere smontate a termine stagione di utilizzo, che non può superare i sei mesi; il Parco può chiedere il rilascio di garanzie in relazione all'adempimento del ripristino.

art. 12 Vendita diretta dei prodotti

1. La vendita diretta dei propri prodotti all'interno dell'infrastruttura aziendale è ammessa nei limiti delle vigenti leggi. Le insegne e la segnaletica devono essere conformi alle vigenti norme del Nuovo Codice della Strada e subordinate ad autorizzazione paesaggistica.
2. L'accessibilità è comunque subordinata al rispetto del Regolamento di Parco Naturale vigente.

art. 13 – Interventi per l'incremento della biodiversità e per la fruizione

1. Il Parco, mediante il Piano di Sviluppo Aziendale di cui all'art 14, favorisce interventi per l'incremento della biodiversità, la rinaturalizzazione dei luoghi, la creazione di zone umide

utili anche a fini d'assetto idraulico, la formazione di prati ricreativi, percorsi campestri per pedoni, ciclisti e cavalieri, aree da picnic e altre attrezzature per una fruizione equilibrata del territorio, nel rispetto delle esigenze aziendali e dei limiti al sostegno interno.

art. 14 – Contenuti particolari dei Piani di Sviluppo Aziendale

1. Il Piano di Sviluppo Aziendale deve contenere :
 - a. la descrizione analitica dei fattori costitutivi l'azienda agricola: numero di occupati, dettaglio delle superfici, delle coltivazioni, degli allevamenti, delle produzioni realizzate, delle attività connesse e dei fabbricati esistenti;
 - b. la descrizione dettagliata degli interventi di trasformazione (ampliamenti, nuova edificazione ai fini residenziali o agricolo-produttivi) che si ritengono necessari per l'azienda agricola, con l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione, nonché la dimostrazione che nell'azienda agricola non sussistono edifici recuperabili ai fini richiesti o siano altrimenti collocabili;
 - c. eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali e/o proposte di collaborazione con il parco per lo sviluppo delle finalità sociali di cui all'art. 15 del PTC.
 - d. Il piano aziendale, e lo studio di incidenza della nuova attività agricola sul SIC, dovrà altresì contenere:
 - i. bilancio idrico di nuovi insediamenti;
 - ii. riferimenti all'inquinamento atmosferico ed all'efficienza energetica;
 - iii. indicazioni in merito alla produzione e all'adeguato smaltimento di rifiuti;
 - iv. riferimento al piano di zonizzazione Acustica di ogni singolo comune del Parco;
 - v. riferimenti alle legge sull'inquinamento luminoso.

art. 15 – Norme per la gestione del territorio rurale

1. Sono sempre ammessi gli interventi atti a salvaguardare e ripristinare i coltivi e la funzionalità del sistema drenante e irriguo, nonché la struttura tradizionale dei filari e delle siepi; gli interventi (a titolo esemplificativo le pacciamature) devono comunque essere sempre coerenti con la tutela del paesaggio agrario tipico del Parco e preventivamente assoggettati a nulla osta.
2. E' obbligo dei proprietari dei terreni curare e mantenere i filari di piante esistenti realizzati successivamente alla data di approvazione del PGTA, provvedendo altresì alla reintegrazione delle fallanze.

art. 16 – Norme per gli allevamenti

1. Sono considerati allevamenti zootecnici i serragli per la tenuta di capi ad uso familiare, (art. 15 NTA PTC) nei seguenti limiti per azienda agricola:
 - a. bovini ed equini fino a 5 capi complessivi;
 - b. avicoli, cunicoli e selvaggina fino a 50 capi complessivi;

- c. ovini e caprini fino a 10 capi complessivi;
 - d. suini fino a 3 capi;
2. È vietato l'allevamento intensivo di animali, fatto salvo quello per il fabbisogno familiare di cui al comma 1 e per fini agrituristici. Questi ultimi devono avere carattere zootecnico non intensivo e dimostrando un corretto utilizzo dei reflui, fino ai seguenti carichi:
- a. bovini ed equini fino a 2 t di bestiame vivo per ettaro;
 - b. avicoli, cunicoli e selvaggina fino a 1 t di bestiame vivo per ettaro;
 - c. ovini e caprini fino a 1,7 t di bestiame vivo per ettaro;
 - d. altre specie, con l'esclusione dei suini, anche non di interesse zootecnico, fino a 1 t di bestiame vivo per ettaro.
3. Il rapporto di bestiame vivo per ettaro è riferito alle sole aree comprese nel Parco in cui è consentito l'esercizio dell'agricoltura. Le stalle devono essere dimensionate al carico di bestiame ammissibile. Per le sole aziende esistenti al momento di approvazione del presente PSA e regolarmente iscritte alla CCIAA, nel caso in cui il carico di bestiame risulti superiore ai limiti indicati dal comma 1, permane la possibilità, previa comunicazione scritta e accertamento da parte dei tecnici del Parco, di mantenere tale carico, senza aumentarlo.
4. Le aziende che esercitano l'allevamento del bestiame all'interno del Parco Spina Verde devono predisporre un piano di gestione dei reflui zootecnici che tenga conto delle reali possibilità di spandimento in relazione a divieti comunali sulla vicinanza a centri abitati e della distanza dalla stalla. Il piano deve dimostrare che il carico di Azoto derivante da reflui, liquami e letame effettivamente sparsi non superi in nessun caso i 170 kg per ettaro. È ammessa una tolleranza di più o meno 5% della SAU.

art. 17 – Recinzioni

- 1) La realizzazione di recinzioni, è sempre subordinata all'autorizzazione del Parco previa presentazione e verifica di documentazione fotografica, simulazione e specifici elaborati tecnici che definiscano:
- a. lo spazio da recintare in relazione al fondo, alla superficie accorpata di proprietà o in godimento, alla superficie aziendale e alla necessità di proteggere le colture specializzate;
 - b. l'andamento della recinzione in relazione alle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dei luoghi, al reticolo delle viabilità ordinaria e podere pubblica e privata, al reticolo idraulico superficiale, alle eventuali recinzioni preesistenti e alle eventuali preesistenze arboree ed arbustive (filari, siepi, cortine arborate ecc.) con cui essa si relaziona o con cui può creare sinergie d'ordine paesaggistico ed ecologico.
- 2) Le recinzioni sono regolamentate come segue:
- a. È ammesso recintare la pertinenza dei fabbricati indicate sulle singole schede tecniche allegate al PGTA. Le recinzioni dovranno essere realizzate con materiali e tipologie in sintonia con l'architettura del fabbricato residenziale.

- b. È ammesso recintare frutteti, vigneti, vivai, e allevamenti a stabulazione libera tramite: palo di sostegno in legno, altezza massima di 180 cm, distanziati almeno 150 cm e n. 4 fili a correre in ferro oppure rete a maglie larghe quadrate o rettangolari distanziata dal terreno per almeno 0,30 m per permettere il transito della fauna selvatica, (vuoto di almeno 100 cm²). In alternativa sono ammissibili staccionate in legno di castagno o di conifera costituite da pali di sostegno distanziati almeno 1,50 metri e due/tre traverse orizzontali, opportunamente mascherati con latifoglie arboree e cespugliose locali (ligustro, nocciolo, biancospino, corniolo, carpino bianco). L'altezza totale delle recinzioni non può essere superiore a m 1,80 fuori terra.
 - c. Per le attività di maneggio o allevamento dei cavalli, la superficie recintabile, non potrà essere superiore al quadruplo di quella strettamente destinata al ricovero degli animali.
- 3) Le recinzioni e le siepi dovranno comunque essere posate rispettando i segni fisici presenti sul territorio, gli elementi del paesaggio, il reticolo della viabilità ordinaria e ponderale pubblica e privata, il reticolo idraulico superficiale, le eventuali recinzioni preesistenti e le essenze arboree ed arbustive (filari, siepi, cortine arborate ecc.). A tal fine dovranno essere privilegiate le realizzazioni di recinzioni con siepi che concorrono a valorizzare il paesaggio e a migliorare la dotazione biologica della campagna.
 - 4) Il progetto delle recinzioni potrà essere ricompreso all'interno del Piano di Sviluppo Aziendale di cui all'art. 14.
 - 5) E' consentita la recinzione temporanea delle aree adibite a pascolo del bestiame o oggetto di interventi di miglioramento forestale, purché eseguite con reti elettrificate o reti da pascolo a maglia larga facilmente rimovibili sostenute da pali in legno ed aventi durata massima di mesi 6.

art. 18 - Gestione delle superfici incolte e abbandonate.

- 1) Al fine di garantire il controllo e la regimazione delle acque, la funzionalità dei percorsi, il mantenimento di assetti paesaggistici coerenti con le qualità dei luoghi e prevenire rischi di incendio, il Parco assumerà anche d'intesa con gli altri livelli di governo, iniziative atte a favorire il recupero delle superfici agrarie incolte e abbandonate, oltre che capaci di inibire la diffusione del fenomeno dell'abbandono colturale.
- 2) Al riguardo, saranno privilegiate ed eventualmente sostenute le azioni che propongano il riordino funzionale e fisionomico degli ambiti agricoli dismessi e abbandonati per i quali, in funzione delle diverse condizioni ambientali, potranno essere attivate sia azioni tese alla riconversione a bosco come interventi che ne promuovano il recupero a fini agricoli o al mantenimento di spazi verdi aperti.
- 3) Potranno essere intraprese anche azioni impositive, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia (L. 440/78 e successive integrazioni e modificazioni).
- 4) A tal fine il Parco, per assicurarsi che detti strumenti considerino anche le superfici abbandonate e incolte all'interno delle proprie valutazioni, potrà effettuare un "censimento delle terre incolte" che ne definisca la proprietà e che consenta di fondare l'assunzione di specifici e puntuali comportamenti.

art. 19 – Agriturismo

- 1) L'attività agrituristica è disciplinata dalla legge 730/85, dal D/lgs 228/01, LR 31 Gennaio 1992 n.3 dalla LR 7 febbraio 2000 n°7 e relative regolamentazioni attuative; nel Parco, in particolare, sono ammesse e incentivate le funzioni compatibili con la fruizione turistica e sociale del Parco, come definito nell'apposito piano di settore "fruizione sociale, ricreativa, turistica e culturale del Parco".